

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Centrale Risorse Strumentali

**CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**ALLEGATO 6 al Disciplinare di gara**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Procedura aperta ai sensi degli art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  
per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per il "Potenziamento e  
riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open  
dell'Istituto"**

**Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma  
tel. +390659054280 - fax +390659054240  
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per il "Potenziamento e riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open dell'Istituto" (CUP F89E10005040001)**

**tra**

**L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato nel prosieguo anche come "Stazione Appaltante" o "Istituto")

**e**

**[...]** (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato nel prosieguo anche come "Fornitore" o "Appaltatore")

(di seguito collettivamente indicati come le "Parti")

L'anno **duemiladieci**, il giorno [...] del mese di [...], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS in Roma, siti in via Ciro il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto.

### **Premesso che**

**a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi degli art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio selettivo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2°, lettere a) e b) del predetto D.Lgs. 163/06 e 89 del d.P.R. 554/99, volta all'individuazione di operatori economici che

provvedano in favore dell'Istituto, alla fornitura di apparecchiature e di servizi per il "**Potenziamento e riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open dell'Istituto**" (da qui in poi, la "**Fornitura**"), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.C.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) in data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], nonché su due ulteriori quotidiani [...] e [...], rispettivamente in data [...] e [...], secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs. 163/06;
- c)** gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it);
- d)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha indicato il prezzo più basso in sede di gara;
- e)** l'Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f)** a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], *sub* n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- g)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il "**Contratto**"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione della Fornitura e dei servizi oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue**

## **Art. 1**

### **(Definizioni)**

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- **"Appaltatore"** o **"Fornitore"**: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, è affidato il contratto, all'esito della procedura ad evidenza pubblica;
- **"Appalto"**: il contratto pubblico oggetto della presente procedura, relativo alla fornitura di apparecchiature per il *"Potenziamento e riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open dell'Istituto"* e ai relativi servizi descritti nel Capitolato Tecnico;
- **"Bando di Gara"**: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, commi 1° e 7°, del predetto Decreto;
- **"Capitolato Tecnico"**: il documento, allegato al presente contratto *sub A*, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- **"Contratto"**: il documento che viene stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
- **"DCRS"**: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, quale ufficio dell'Ente che stipula il presente contratto ed ha il compito di supervisionarne la sua corretta esecuzione in termini globali;
- **"Disciplinare di gara"**: il documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto;
- **"Fornitura"**: la fornitura di apparecchiature per il *"Potenziamento e riallineamento delle piattaforme del Backup Centralizzato dei Sistemi Open dell'Istituto"*;
- **"Offerta"**: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **"Offerente"** o **"Concorrente"**: l'impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
- **"Responsabile del Contratto"**: l'esponente della DCRS cui competono il potere di generale sorveglianza sull'esecuzione del contratto con la procedura di affidamento e le altre attribuzioni previste dalla legge;

- **"Responsabile dell'Appaltatore"**: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso l'Istituto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto; è una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto;
- **"Schema di Contratto"**: il presente documento negoziale che, in via generale e preliminare, riassume e compendia gli obblighi che le parti assumeranno al momento della stipula del Contratto;
- **"Servizi"**: i servizi descritti nel Capitolato Tecnico;
- **"Stazione Appaltante" o "Istituto"**: l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto che affida l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto;
- **"Operatori della Filiera"**: i terzi fornitori dell'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera della presente commessa, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell'Appalto stesso con il quale l'Appaltatore intrattenga rapporti, come contemplato dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

## **Art. 2**

### **(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - **Allegato A**: Capitolato Tecnico
  - **Allegato B**: Offerta Economica dell'Appaltatore;
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

## **Art. 3**

### **(Oggetto del Contratto)**

1. L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
  - a) **Fornitura dell'hardware e del software**: la fornitura comprende la consegna e l'installazione di apparecchiature *hardware* e *software* per il potenziamento e riallineamento delle piattaforme del *Backup* Centralizzato dei Sistemi *Open* dell'Istituto;

- b) **Servizi Professionali e Assistenza Sistemistica:** comprensivi dei servizi necessari per la realizzazione del potenziamento e riallineamento del backup centralizzato, dei servizi di supporto sistemistico, delle attività di installazione e configurazione dell'*hardware* proposto e dei servizi di supporto sistemistico post-rilascio;
  - c) **Servizi di garanzia, manutenzione e supporto:** comprensivi di ogni operazione necessaria per il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi forniti e per il loro mantenimento in uno stato di perfetta efficienza e operatività, inclusa la sostituzione di tutti gli accessori in dotazione agli apparati.
2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni dell'Appaltatore sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto *sub A*.

#### **Art. 4**

##### **(Durata e decorrenza del Contratto)**

1. Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sarà articolato come segue:
- gli apparati oggetto della Fornitura dovranno essere consegnati entro 30 (trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto;
  - le attività di installazione e collaudo degli apparati forniti dovranno concludersi entro 60 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto;
  - per 24 mesi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla garanzia e manutenzione;
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte come meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)**

1. L'Appaltatore dovrà consegnare e installare le apparecchiature *hardware* ed i *software* oggetto della Fornitura entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto.
2. Contestualmente alla consegna e installazione delle apparecchiature, ovvero entro 60 gg solari giorni, dovrà essere verificata la funzionalità delle apparecchiature stesse in presenza del personale della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore. In caso di esito positivo o verrà sottoscritto un verbale di collaudo. In caso negativo, si procederà con le modalità di cui al successivo art. 9 e al Capitolato Tecnico.
3. Gli interventi di manutenzione, assistenza e garanzia dovranno svolgersi con le modalità e nei termini previsti nel Capitolato Tecnico.
4. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche

tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.

5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle Forniture, delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
8. Per tutta la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono e di fax e un indirizzo e-mail per tutte le comunicazioni relative all'appalto, ivi comprese le richieste di intervento di cui al successivo art. 6, e per la trasmissione di ogni atto e/o documento.
9. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
  - a)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
  - b)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - c)** comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
  - d)** dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
10. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

## Art. 6

### **(Servizi di manutenzione, assistenza e supporto)**

1. Gli interventi di manutenzione, assistenza e supporto dovranno essere realizzati dall'Appaltatore con le modalità e nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Le richieste di intervento della Stazione Appaltante avverranno telefonicamente ed il Fornitore dovrà garantire la ricezione delle stesse dalle ore 9.00 alle 20.00 dei giorni lavorativi, per tutto il periodo di validità della garanzia e per tutte le componenti *hardware* e *software* facenti parte della Fornitura.

## Art. 7

### **(Luogo di esecuzione delle prestazioni)**

1. Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, via Civiltà del Lavoro n. 46, o in altro luogo sito in Roma che la Stazione Appaltante avrà cura di indicare all'aggiudicatario in sede di stipula del Contratto.

## Art. 8

### **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. Il valore del presente contratto, risultante dall'Offerta Economica dell'Appaltatore (allegata *sub B*) è pari a € [...] (Euro [...]/00), IVA esclusa.

In particolare, il corrispettivo è articolato come segue:

- a) per la Fornitura dell'*hardware* e del *software*, "a corpo", secondo i valori unitari offerti e riportati nelle successive tabelle:

#### a.1 Hardware

<b>Codice parte</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qta</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale</b>
Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito Primario (PR)				
XVTL5ATAACA P16TBZ	SUN ORACLE - Additional 16 TB capacity	7		
CABLE10800 310-Z	SUN ORACLE - FC, LC-LC, 50/125, Dplx, R,10M	8		
T10B-4FC-SW-85Z	SUN ORACLE - T10000B, FC, 4GB, DPSW, SL8500	8		
XSL8500-DR-PWR-Z-N	SUN ORACLE - One Drive Power Supply	5		
Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito Secondario (CO)				



<b>Codice parte</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qta</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale</b>
XVTLSATACA P16TBZ	SUN ORACLE - Additional 16 TB capacity	7		
CABLE10800 310-Z	SUN ORACLE - FC, LC-LC, 50/125, Dplx, R,10M	8		
T10B-4FC-SW-85Z	SUN ORACLE - T10000B, FC, 4GB, DPSW, SL8500	8		
XSL8500-DR-PWR-Z-N	SUN ORACLE - One Drive Power Supply	5		
<b>Totale</b>				

*a.2 Software*

<b>Codice parte</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qta</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale</b>
Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito Primario (PR)				
VTLII-500-99N9W2N	SUN ORACLE - License Key for 512 Virtual volume	2		
Potenziamento Virtual Tape Library (VTL) fino a 220 TB e Tape Drive T10KB per SL8500 per il Sito Secondario (CO)				
VTLII-500-99N9W2N	SUN ORACLE - License Key for 512 Virtual volume	2		
<b>Totale</b>				

b) per i Servizi Professionali e Assistenza Sistemistica, "a misura", sulla base delle tariffe offerte, riportate nella seguente tabella:

<b>Codice figura professionale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qta</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale</b>
E1-PS-PM - "Project Manager"	Responsabile pianificazione e installazione infrastruttura fornita	10		

<b>Codice figura professionale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Qta</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Totale</b>
E1-PS-ARCH - "Systems Architect"	Progetta e implementa l'integrazione del nuovo sistema nell'ambiente target	12		
E1-PS-TECHSP - "Product Consultant"	Configura i prodotti oggetto di fornitura	12		
<b>Totale</b>				

c) per i Servizi di garanzia, manutenzione e supporto, "a canone", pari ad € [...] (Euro [...] /00) mensili.

Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

4. I quantitativi dell'appalto potranno subire un incremento nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923, alle medesime condizioni, anche economiche, previste nel presente Contratto.
5. Le fatture verranno emesse dall'Appaltatore nei termini di seguito specificati:
  - a. per quanto riguarda la fornitura delle apparecchiature *hardware* e *software*:
    - nella misura del 20% dell'importo aggiudicato, alla avvenuta consegna delle apparecchiature, comprovata dai relativi documenti trasmessi dall'Appaltatore e controfirmati dal personale dell'Istituto;
    - nella misura del restante 80% all'avvenuto collaudo con esito positivo delle apparecchiature, comprovato dalla presentazione dell'apposito verbale da parte della ditta aggiudicataria;
  - b. per quanto riguarda i Servizi di garanzia, manutenzione e supporto, l'ultimo giorno di ciascun mese;
  - c. per i Servizi Professionali e Assistenza Sistemistica, l'ultimo giorno di ciascun mese con l'indicazione del dettaglio delle giornate/uomo erogate nel mese di riferimento,.
6. Le fatture:
  - a. dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante a mezzo posta, in originale;

- b. dovranno esporre il dettaglio analitico dei servizi prestati, delle quantità erogate e del prezzo complessivo;
  - c. dovranno comunque contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
7. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini concordati anche in deroga al D.Lgs. 231/02, ricorrendone i presupposti, previa verifica del Servizio, del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall'Istituto e della regolarità dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
  8. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il conto corrente bancario intestato a ..... presso Banca ..... filiale di ....., IBAN ..... dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1° e 7° della legge n.136 del 13 agosto 2010.
  9. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il soggetto delegato alla movimentazione del suddetto conto corrente è il dott....., c.f. ....
  10. In riferimento ai commi 8° e 9° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
  11. Le fatture dovranno essere inviate in originale e due copie alla Direzione Centrale Risorse Strumentali - Area Acquisizione di Beni e Servizi e I.C.T. - Gestione Contratti- Via Ciriaco De Mita n.10 - 00144 Roma.
  12. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
  13. Nel caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall'Operatore Economico mandatario. Il pagamento delle fatture nei confronti del mandatario, avrà inoltre effetti liberatori per l'Istituto verso tutto il R.T.I.
  14. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e resterà fisso ed invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
  15. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

16. La Stazione Appaltante potrà compensare, ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore, a titolo di corrispettivo, con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
17. L'Appaltatore non potrà sospendere in alcun caso la Fornitura, neanche qualora l'Istituto ritardasse nel pagamento di fatture emesse.
18. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell'INPS e dell'INAIL per contributi assicurativi e relativi accessori, il pagamento delle fatture - sia per gli acconti che per il saldo della fornitura - sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. In caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'Istituto di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'Appaltatore.
19. Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l'esigibilità dei relativi crediti:
  - le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni di cui al precedente comma 6°, o che non siano corredate della documentazione richiesta;
  - le fatture espressamente contestate dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte per fondate ragioni.

## **Art. 9**

### **(Collaudo e accettazione)**

1. Entro 5 giorni dalla consegna e installazione delle apparecchiature di *hardware* e *software*, un rappresentante dell'Appaltatore ed un rappresentante della Stazione Appaltante verificheranno la funzionalità delle stesse con le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. Il collaudo non potrà essere ripetuto per più di una volta. Il secondo collaudo assumerà carattere definitivo.
3. Nel caso di ritardo nell'esecuzione del secondo collaudo rispetto ai termini previsti nel Capitolato, per cause non imputabili all'Istituto, sarà applicata una penale, ai sensi del successivo art. 14.
4. In caso di esito negativo del collaudo definitivo, l'INPS si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, entro 90 giorni dalla data del secondo verbale di collaudo, la propria decisione insindacabile di accettare la fornitura con una congrua riduzione di prezzo ovvero di rifiutare, senza formalità alcuna, la fornitura stessa senza chiederne la sostituzione. In quest'ultimo caso, ovvero qualora il Fornitore non accetti le suddette determinazioni, il Contratto si intenderà risolto di diritto e l'Istituto procederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo e all'eventuale acquisizione in

danno dei prodotti, salvo l'esperimento di ogni altra azione, anche per il risarcimento di eventuali danni ulteriori, che ritenesse opportuno intraprendere.

5. Qualora, invece, la non rispondenza della merce alle prescrizioni contrattuali dovesse risultare posteriormente alla data dell'approvazione formale del collaudo, l'Istituto si riserva la facoltà, anche in deroga al disposto degli artt. 1495 e 1497 c.c., di procedere con le modalità di cui al precedente comma entro 90 giorni dalla data della scoperta della irregolarità.

#### **Art. 10**

##### **(Revisione del corrispettivo)**

In considerazione della durata di validità del Contratto, non si farà luogo a revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

#### **Art. 11**

##### **(Proprietà dei prodotti e delle licenze)**

1. L'Istituto acquisisce la proprietà esclusiva di tutto quanto fornito e/o realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto.
2. Ove vengano utilizzate licenze concesse da terzi, il Fornitore dovrà garantire all'Istituto la piena, gratuita ed assoluta fruibilità dei prodotti, sia diretta sia indiretta, anche dopo la scadenza del Contratto.
3. In ogni caso al termine del Contratto, anche in ipotesi di risoluzione per fatto e colpa del Fornitore, l'Istituto avrà facoltà di acquisire in tutto o in parte il *software* - con le relative licenze - di proprietà del Fornitore ed utilizzato da quest'ultimo per la prestazione dei servizi.
4. Costituisce condizione essenziale e determinante che il Fornitore utilizzi *hardware* e *software* esclusivamente dedicato alla ordinaria prestazione dei servizi in favore dell'Istituto.
5. L'Appaltatore è obbligato altresì a fornire i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo.

#### **Art. 12**

##### **(Brevetti industriali e diritti d'autore)**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente contratto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, il Fornitore sarà tenuto comunque a garantire che i servizi non vengano interrotti o sospesi.

### **Art. 13**

#### ***(Responsabilità dell'Appaltatore e garanzia fideiussoria)***

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. L'Appaltatore sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno derivante dall'esecuzione del presente Contratto, sia verso l'INPS che verso terzi. A tal fine, il medesimo Appaltatore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'INPS rispetto alle pretese che terzi dovessero avanzare in ordine all'operato dell'Appaltatore stesso.
3. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
4. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione espressa previste dal successivo art. 22 e nel Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante formulerà contestazione scritta diretta all'Appaltatore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all'art. 22 previa dichiarazione dell'Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
5. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall'Istituto o da terzi da essa incaricati, l'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per

come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore. Le Parti, all'esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.

7. Il termine "forza maggiore" qui utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l'insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erranee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
8. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a quindici (15) giorni solari, le Parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione del Contratto. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a un (1) mese, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa dell'Istituto.
9. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
10. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 di cui alla premessa lettera f).
11. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
12. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

#### **Art. 14**

#### **(Penali)**

1. Fatta salva la responsabilità da inadempimento dell'Appaltatore e il risarcimento del maggior danno verso l'Istituto ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto una penale, nelle seguenti fattispecie di inadempimento:
  - per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto, nella consegna degli apparecchiature oggetto della Fornitura,

sarà applicata una penalità calcolata sull'importo del materiale non consegnato, pari a:

- 0,10% dal 1° al 15° giorno;
  - 0,15% dal 1° al 30° giorno, se il ritardo supera il 15° giorno;
  - 0,20% dal 1° al 60° giorno, se il ritardo supera il 30° giorno (termine massimo);
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto, per la conclusione delle attività di installazione della Fornitura, sarà applicata una penalità calcolata sull'importo del materiale non consegnato, pari a:
- 0,10% dal 1° al 15° giorno;
  - 0,15% dal 1° al 30° giorno, se il ritardo supera il 15° giorno;
  - 0,20% dal 1° al 60° giorno, se il ritardo supera il 30° giorno (termine massimo);
- per ogni ora solare di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature mal funzionanti oggetto della Fornitura, sarà applicata una penalità pari allo 0.20% del valore contrattuale del servizio di Manutenzione HW e SW, fino ad un massimo di 120 ore di fermo.
2. Secondo i principi generali, la penale sarà applicata solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dall'Istituto verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
  3. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 22, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA.
  4. La penale potrà essere conseguita dall'Istituto anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero mediante compensazione del corrispondente credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi dallo stesso maturati.
  5. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 15**

### **(Obblighi di riservatezza)**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto.



2. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale utilizzato o predisposto per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Appalto.
3. Il Fornitore garantisce la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati, nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti. In particolare garantisce che essi non vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti. Egli dovrà pertanto adottare a sue spese tutte le misure necessarie, od anche semplicemente opportune, a proteggere e salvaguardare sia le informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, sia i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.
4. La responsabilità del Fornitore è estesa al fatto dei propri dipendenti ed incaricati, di soggetti terzi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. A quest'ultimo proposito il Fornitore garantisce che le misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti.

#### **Art. 16**

##### ***(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)***

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. [...], in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, responsabile del Trattamento sarà l'Appaltatore;
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
5. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione della prestazione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Stazione Appaltante o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
6. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti e consulenti dei subappaltatori.

#### **Art. 17**

##### **(Lavoro e sicurezza)**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
5. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
  - prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
  - ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia all'Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l'INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme dovute, a qualunque titolo, all'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
7. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai

lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

8. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
9. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
10. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
11. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
12. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:
  - (i) i costi relativi alla sicurezza sono pari ad **Euro [...]**, in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

## **Art. 18**

### ***(Divieto di cessione del Contratto e subappalto)***

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a)** che, all'atto dell'offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;

- b)** che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- c)** che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.

Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;

- d)** che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. L'Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
  5. L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.
  6. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, del documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, la

Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 19**

##### **(Recesso)**

1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, senza ulteriori corrispettivi che quelli dovuti all'Appaltatore per le prestazioni già eseguite, anche in deroga al disposto dell'art. 1671 c.c.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata all'Appaltatore con raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso

#### **Art. 20**

##### **(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con gli Operatori della Filiera.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
  - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli

interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante, siccome reso noto dall'Istituto;
  - f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti dedicati, a comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
  - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b) le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
  - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

## **Art. 21**

### ***(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)***

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge

136/10, sarà obbligato a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Istituto e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c)** è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle;
- d)** è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti le clausole risolutive espresse di cui al comma 7° del successivo articolo 22 , opportunamente adeguate in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché gli obblighi di tracciabilità siano assistiti dal potere di risolvere il Contratto per il caso di loro inadempimento ad opera della controparte.

## **Art. 22**

### ***(Clausole risolutive espresse)***

1. Il presente Contratto si risolverà nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a)** cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
  - b)** mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - c)** perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - d)** revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del Contratto;
  - e)** subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
  - h)** violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
  - i)** violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da parte del Fornitore;
  - j)** violazione dell'obbligo di segretezza sui dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - f)** mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del



Servizio entro il termine di 10 giorni dalla contestazione intimata dall'Istituto;

**g)** protrazione della forza maggiore per periodi superiori a un mese;

**h)** inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
4. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18° e 19° del predetto art. 37.
5. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all'esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente Contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06.
6. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
7. Con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a)** effettuazione di pagamenti riferibili al presente Appalto, sia nei rapporti tra l'Istituto e l'Appaltatore che in quelli tra l'Appaltatore e gli Operatori della Filiera, senza l'ausilio di banche o Poste Italiane S.p.A., o senza lo strumento del bonifico bancario o postale;
  - b)** mancato inserimento, nell'ambito dei contratti o atti comunque denominati tra l'Appaltatore e gli Operatori della Filiera, di un'apposita clausola con la quale le parti del contratto o dell'atto si impegnino all'osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/10 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
  - c)** mancato inserimento, nei contratti o atti comunque denominati intervenuti tra l'Appaltatore e gli Operatori della Filiera, della clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera a);

- d)** mancata risoluzione del contratto tra Appaltatore ed Operatore della Filiera nel termine di 15 giorni solari dalla notizia dell'inadempimento dell'Operatore della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e)** mancata informativa verso la Stazione Appaltante e/o la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente degli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità di cui al presente Contratto ed all'art. 3 della legge 136/10, entro il termine di 15 giorni solari dalla notizia dell'inadempimento;
- f)** in tutte le altre ipotesi di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di legge o di regolamento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art.23**

#### ***(Normativa in tema di contratti pubblici)***

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L'Appaltatore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Art. 24**

#### ***(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)***

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto vengono individuati il Dott. [...], nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, ed il Dott. [■], per l'Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

**per l'Appaltatore**

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Tel [...] Fax [...]

*e-mail* [...]

**per l'Istituto**

INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

*e-mail* [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.

**Art. 25**

**(Spese)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

**Art. 26**

**(Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 27**

**(Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente

Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 5 (*Modalità generali di esecuzione delle prestazioni*), Art. 6 (*Servizi di manutenzione, assistenza e supporto*), Art. 8 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 9 (*Collaudo e accettazione*), Art. 11 (*Proprietà dei prodotti e delle licenze*), Art. 13 (*Responsabilità dell'Appaltatore e garanzia fideiussoria*), Art. 14 (*Penali*), Art. 15 (*Obblighi di riservatezza*), Art. 16 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), Art. 17 (*Lavoro e sicurezza*), Art. 18 (*Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore*), Art. 19 (*Recesso*), Art. 20 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), Art. 21 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera*), Art. 22 (*Clausole risolutive espresse*), Art. 23 (*Normativa in tema di contratti pubblici*), Art. 25 (*Spese*) Art. 26 (*Foro competente*), Art. 27 (*Varie*).

Roma, \_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_